



UNIVERSITY OF PERUGIA
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW
“The Effectiveness of Rights in the Light of European Court of Human Rights
Case Law”

The full version of this paper has been published in L. Cassetti (ed.), [“Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo”](#), Jovene, Naples, 2012, pp. 291-312.

VALENTINA COLCELLI

“Situazioni giuridiche soggettive” in the ECtHR Case-law (Abstract)

The paper aims to qualify the nature of the “situazioni giuridiche soggettive” (rights, interests and duties) in the ECtHR Case-law and the methodological order adopted for their selection. These individual positions in the ECHR legal system can be summarized into three categories: (i) public subjective rights, (ii) relevant individual positions that guarantee the effectiveness of the protection of Article 6 of the ECHR, and (iii) subjective rights to reparation for damages relating to violations of the Convention or Protocols under Article 41 of the ECHR.

The ECHR stands alongside “public subjective rights” and the legal position of the individual on which depends access to the guarantee of a fair trial. The reference here is to the notions of *civil rights and obligations* reported in the cited Article 6 of the ECHR, which establishes the entitlement of the individual to a fair trial. The notions of *civil rights and obligations* safeguard the legal positions of individuals that are not only fundamental or subjective rights, but also interests. A large variety of individual positions makes up the notion of *civil rights and obligations*, and are similar to the *Common Law* notion of *locus standi*. Analysing the meaning of *civil rights and obligations* it becomes apparent how the ECtHR has elaborated a broader meaning of *civil rights and obligations*, that is not only identifiable with the notion of subjective rights. The nature of fundamental rights assured by the ECHR is a different matter from the qualification of the individual juridical positions relevant for access to the guarantees of Article 6. The system of remedies set out in the same Convention, while subsidiary to the country specific systems of remedies, lists only the member states as beneficiaries. A claim to the ECtHR is possible only against a defaulting State. The rights recognized by the ECHR are put into place as external boundaries to public powers. Due to the choice taken by the contracting States, the fundamental



UNIVERSITY OF PERUGIA
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

“The Effectiveness of Rights in the Light of European Court of Human Rights
Case Law”

rights recognized by the ECtHR are qualified as “public subjective rights”. The Court identifies the relevant interests, interpreting the objective will of the international legislator, in order to establish the nature of the aim guaranteed by the violated norm. The Court uses the *Schutznormtheorie* in order to attain the aims of the ECHR. The notion of property, *ex* Article 1, Prot. 1 ECHR, is the best example of the use of the *Schutznormtheorie* by the Court. The use of the notion of *public subjective rights*, indeed, does not require reconstructing individual juridical positions along the dichotomy of right and interests. Each situation, when it is recognised by the norm of ECHR, is a *right*. The interests protected by the ECHR are defined as rights. This consideration allows a further minor reflection: a tendency exists to rebuild a unitary framework of individual European juridical positions. The ECHR system and the EU legal system assimilate in the notion of rights, individual juridical positions that do not necessarily correspond with subjective rights and full individual positions.

Situazioni giuridiche soggettive nel sistema CEDU (Abstract)

Il contributo si propone di individuare la natura delle situazioni giuridiche soggettive della Convenzione, nonché l’ordine metodologico utilizzato dalla giurisprudenza della sua Corte per la loro individuazione. L’articolazione delle situazioni giuridiche del sistema CEDU può essere ridotta, in estrema sintesi, in tre categorie: diritti soggettivi pubblici e situazioni giuridiche rilevanti che garantiscono l’accesso alla tutela di cui all’art. 6, nonché il diritto soggettivo alla riparazione del danno per violazione delle norme convenzionali CEDU di cui all’art. 41.

La Convenzione affianca alla presenza dei diritti pubblici soggettivi, che sono il corpo del sistema, alcune posizioni individuali da cui dipende l’accesso alle garanzie del giusto processo. È il caso della nozione di *diritti ed obblighi civili* la cui violazione è presupposta per usufruire delle tutele di cui all’art. 6 CEDU. Attraverso la nozione di *civil rights and obligations* hanno avuto ingresso nel sistema in esame posizioni individuali che non sono certo diritti fondamentali, è che soprattutto non sono sempre riconducibili a diritti pieni. Nella locuzione richiamata sono ricomprese una serie ampia di situazioni giuridiche che in ragione della funzione che svolgono,



UNIVERSITY OF PERUGIA
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

“The Effectiveness of Rights in the Light of European Court of Human Rights
Case Law”

sembrano assimilabili alla nozione inglese del *locus standi*. Esse regolano l'accesso al sistema di garanzie predisposto dalla Convenzione nei confronti degli Stati aderenti, come accade per le situazioni che garantiscono l'accesso dei privati al *judicial review* nel sistema anglosassone. Interrogandosi sul significato di *civil rights and obligations* emerge chiaramente che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ad oggi elaborato un'ampia nozione di diritti civili e relativi obblighi, non circoscritta al solo diritto soggettivo. Sono, infatti, posizioni individuali rilevanti ai fini dell'applicazione della garanzia del giusto processo, l'interesse legittimo, la legittima aspettativa, l'interesse semplice, la libertà, il privilegio, la mera speranza di un vantaggio, l'onere, la soggezione così come posizioni giuridiche riconducibili a situazioni processuali e non necessariamente sostanziali, purché caratterizzate dal carattere della patrimonialità. L'ampio significato che qualifica l'espressione *droits civil* implica, altresì, l'opportunità concreta di estendere le garanzie dell'equo processo a procedimenti inerenti situazioni giuridiche che non soddisfano i caratteri specifici dei rapporti di natura privatistica e che si riferiscono, invece, ad altre partizioni del diritto. La nozione di violazione di un obbligo o di un diritto civile regola, pertanto, l'accesso dei privati al controllo sull'operato degli organi statali, siano essi giurisdizionali che amministrativi. La Corte di Strasburgo, attraverso l'interpretazione della nozione di *civil rights and obligations*, assicura così il massimo ricorso al rimedio previsto dalla Convenzione. Diversa dalla qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti ai fini dell'accesso alle garanzie del giusto processo, è la questione della natura dei diritti fondamentali assicurati dalla Convenzione. Per conoscere la natura dei diritti fondamentali nel sistema in esame è stato necessario separare il problema della qualificazione dei diritti fondamentali che caratterizza ogni ordinamento giuridico – *in primis* quello degli Stati – da quello di come i diritti fondamentali vengono riconosciuti dalla giurisprudenza all'interno della realtà convenzionale. L'asserzione fatta non muta il valore o il significato generale di diritto fondamentale. Essa sottolinea la peculiarità del sistema in esame la cui struttura incide sul modo con cui la sua Corte ricostruisce questi diritti. La lettura che la Convenzione e la sua Corte effettuano dei diritti fondamentali è peculiare del sistema CEDU e sembra essere distante dalla modalità con cui negli ordinamenti interni oggi leggono i diritti fondamentali. Negli ordinamenti nazionali le



UNIVERSITY OF PERUGIA
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW
“The Effectiveness of Rights in the Light of European Court of Human Rights
Case Law”

Costituzioni moderne tendono, infatti, a superare la visione tradizionale che fa dei diritti fondamentali degli argini all'azione del pubblico potere. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha come scopo principale la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. La CEDU – pur essendo parte dell'importante percorso di internazionalizzazione dei diritti umani che ha caratterizzato l'Europa soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale – persegue questo scopo avendo come unici destinatari gli Stati. Lo stesso sistema di garanzia in essa predisposto, sussidiario rispetto alla protezione assicurata agli individui internamente, ha come riferimento i soli paesi aderenti. Il ricorso alla Corte di Strasburgo non è ammesso contro chiunque leda un diritto riconosciuto dalla Convenzione, ma solo nei confronti di uno Stato inadempiente.

I diritti in essa riconosciuti sono costruiti come limiti esterni ai poteri pubblici. Per il tipo di scelta operata dagli Stati sottoscrittori, i diritti fondamentali attribuiti dalla Convenzione sono qualificabili come diritti pubblici soggettivi. Nel sistema CEDU i diritti in esso riconosciuti non sono, infatti, diritti attribuiti in termini assoluti. Come tali sono qualificati anche dall'opera della giurisprudenza della Corte europea. La Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua attività muove, nell'individuazione degli interessi rilevanti, interpretando la volontà obiettiva del legislatore internazionale al fine di stabilire quale sia lo scopo che intende assicurare la norma violata. Essa realizza così in una sorta di *Schutznormtheorie* adattata alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel sistema in esame, quindi, ciò che rientra nella protezione della norma è necessariamente un diritto fondamentale, anche se nei diversi ordinamenti interni la situazione giuridica protetta, così come individuata attraverso l'opera della Corte, non corrisponde ad un diritto pieno. La nozione di proprietà di cui al prot. 1 C.E.D.U. è forse l'esempio più significativo del ricorso al metodo tedesco da parte della Corte. Ricorrendo alla nozione di diritti pubblici soggettivi, infatti, non vi è la necessità di ricostruire situazioni giuridiche tutelabili mediante la dicotomia diritti-interessi. Ogni situazione, quando è riconosciuta e garantita dalla norma – in questo caso Convenzionale – è un diritto. Gli interessi che la Convenzione protegge sono definiti così in termini di diritti. Questa affermazione ne permette un'altra, anche se incidentale rispetto all'argomento



UNIVERSITY OF PERUGIA
DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

“The Effectiveness of Rights in the Light of European Court of Human Rights
Case Law”

principale di cui si è trattato. Esiste, invero, una tendenza ad una ricostruzione unitaria delle situazioni giuridiche soggettive di *provenienza* europea, che assimila al suo interno posizioni non necessariamente di diritto pieno. Entrambi le Corti europee – Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo – non sembrano interessarsi, infatti, nella qualificazione che esse compiono delle situazioni soggettive se queste ultime rientrano o meno nella nozione di diritto soggettivo o piuttosto in *altre* situazioni che con la prima tradizionalmente non si identificano. Si preoccupano piuttosto che tutte possano godere di pari tutela o comunque di una tutela adeguata quando le stesse siano riconosciute meritevoli.

June 2012